



ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Dante Alighieri, 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D tel. 085/974608 – 085974772
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprensivocepagatti.gov.it

REGOLAMENTO INDIVIDUAZIONE COLLABORATORI ESTERNI

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO VERBALE N.5 DEL 15.10.2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA la deliberazione adottata dal Collegio docenti per le attività inserite nel PTOF;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che nella scuola autonoma si rende a volte necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel POF per le quali non esistono risorse professionali interne adeguate,

EMANA

il seguente Regolamento per la stipula di Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto.

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per:

- ✦ stipula di Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- ✦ stipula di Convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa.

Al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF in base alla programmazione formulata dal Collegio dei docenti, verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica **attraverso avvisi interni** tenendo conto delle mansioni esigibili ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di:

- ✦ contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- ✦ specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei

Docenti, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione (stabilisce quindi i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento), secondo i criteri generali che saranno esplicitati, di volta in volta in ogni singolo progetto.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti, italiani o stranieri (esperti madrelingua) che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

In ogni caso per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto:

- ❖ se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 "collaborazioni plurime" del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

Per attività di formazione e di aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ad esperti esterni (utilizzando prioritariamente esperti delle Suole Pubbliche di formazione).

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati in base alla normativa vigente e mediante valutazione comparativa del Dirigente Scolastico che può avvalersi della consulenza di persone coinvolte nel progetto didattico o di Istituto.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento;
- b) precedenti esperienze didattiche maturate nel settore oggetto dell'incarico;
- c) esperienze analoghe avute nell'istituto, qualora il Consiglio di Classe/Interclasse o i docenti responsabili dei progetti e il Dirigente Scolastico (sentite le famiglie) abbiano espresso una valutazione positiva dell'attività già svolta;
- d) richiedano un compenso inferiore;
- e) la disponibilità ad accettare i vincoli d'orario stabiliti dalla scuola;
- f) per esigenze di flessibilità e celerità dell'Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l'Amministrazione si servirà dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati nel rispetto delle norme relative all'attività contrattuale.
- g) Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I criteri riguardanti il compenso omnicomprendente per i contratti per il personale esterno all'amministrazione, di cui al presente regolamento, sono determinati, di norma, nella misura oraria

fissata dal C.C.N.L. Comparto Scuola vigente per le attività aggiuntive del personale docente e del personale ATA. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, **ha facoltà di stabilire il compenso massimo** da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

Su dichiarata disponibilità dell'esperto esterno, possono essere stipulati contratti che prevedono la forma gratuita della prestazione, senza alcuna corresponsione economica ed alcun onere per la Scuola, previa copertura assicurativa del soggetto interessato, oppure possono essere stipulati contratti di prestazione occasionale che per la loro tipicità prevedono compensi forfetari ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con Fondi Comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori. La misura dei compensi spettanti al personale impegnato nella realizzazione di attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale è stabilita dal D.l. n. 326 del 12/10/1995.

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta individuato l'esperto il Dirigente provvede all'espletamento dell'attività contrattuale, con la stesura del contratto, per il quale prevede il compenso orario concordato entro il limite massimo stabilito dall'art.5. Pertanto si accerta prima della posizione giuridica e fiscale dell'esperto individuato come destinatario del contratto d'opera. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- ✦ parti contraenti;
- ✦ oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- ✦ durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- ✦ entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- ✦ luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- ✦ impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- ✦ acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- ✦ spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- ✦ la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- ✦ la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- ✦ la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- ✦ informativa ai sensi della privacy;
- ✦ sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato;
- ✦ il foro competente per eventuali controversie

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazione d'opera.

Nei casi che prevedono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente regolamento hanno durata non superiore all'anno scolastico di riferimento. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa

espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ✦ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ✦ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ✦ di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 "collaborazioni plurime" del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il sistema Qualità dell'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento a cura dell'esperto esterno. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

il dirigente scolastico
F.to Annamaria Piccinni